



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

Art. 8

Procedure disciplinari - Competenza ed effetti dell'azione disciplinare

1. Le azioni e i comportamenti gravi per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare, sono le seguenti:
 - a. diffamare la Lega Navale Italiana o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
 - b. propugnare organizzazioni indipendenti che tendano ad assorbire strutture periferiche della Lega Navale Italiana;
 - c. creare nell'ambito della Lega Navale Italiana nuclei di attività che tendano a menomare l'esistenza;
 - d. svolgere azioni intese a spezzare l'unità dei Soci, creando in seno alla Struttura Periferica situazioni di disagio o discredito per gli Organi dirigenti, senza che sussistano seri e comprovati motivi;
 - e. ricorrere ad una qualsiasi Autorità estranea all'Associazione o intentare azione legale contro la Lega Navale Italiana, anziché affidare la composizione della controversia agli organi statutari, di cui al precedente art. 3, n. 2, ultimo comma;
 - f. servirsi dell'organizzazione della Lega Navale Italiana per svolgere attività finalizzata ad interessi personali di qualsiasi tipo, propaganda politica o comunque estranea alle finalità dell'Associazione, o devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale;
 - g. avere un contegno scorretto in seno all'Associazione o assumere comportamenti in contrasto con i principi etici enunciati nel precedente art. 3 ed in violazione delle norme statutarie e regolamentari.
2. Competente a promuovere l'azione disciplinare è il Titolare della Struttura Periferica presso la quale il Socio passibile di provvedimento amministrativo o disciplinare, è iscritto.

Tutti gli atti di contestazione di addebiti, dell'avvio del relativo procedimento amministrativo o disciplinare e del provvedimento conclusivo devono essere portati a conoscenza del Socio interessato mediante consegna a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

3. Il Titolare della Struttura Periferica che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento censurabile di un Socio non rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, e non ritenga di poter risolvere il caso nel rispetto dei tradizionali principi morali del Sodalizio, può adottare direttamente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, previa audizione personale formalmente verbalizzata del Socio interessato, uno dei seguenti provvedimenti:

- a. il richiamo scritto, con il quale il Socio viene invitato a desistere da un comportamento non consona alle finalità del Sodalizio o da azioni che turbino la vita sociale della Struttura Periferica;
- b. la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica per un periodo non superiore a 15 giorni, nei casi di recidiva nei comportamenti di cui sopra o nei casi in cui la gravità del fatto richieda un provvedimento più incisivo.

Avverso ai provvedimenti di cui al presente comma non è ammesso ricorso al collegio dei Proviviri di Sezione.

4. Il Titolare della Struttura Periferica che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento di un Socio rientrante nelle ipotesi di cui al precedente n. 1, dispone, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notizia, una inchiesta preliminare, incaricando un Socio che non sia Membro del Consiglio Direttivo dell'audizione del Socio e/o delle parti ed eventuali testimoni per l'accertamento dei fatti.

Di tale provvedimento dà conoscenza al Socio oggetto dell'inchiesta, informandolo dei fatti che gli vengono addebitati e per i quali viene sottoposto al procedimento disciplinare.

L'inchiesta preliminare dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data in cui è stata disposta, salvo accertati legittimi impedimenti.

5. Il Dirigente della Struttura Periferica, qualora sulla base dell'inchiesta preliminare non ritenga il caso risolvibile nel rispetto dei tradizionali principi morali del sodalizio o nell'ambito dei poteri spettantigli in base al precedente punto 3, trasmette tempestivamente gli atti dell'inchiesta preliminare al Presidente del Collegio dei Proviviri della Sezione o al Delegato Regionale, secondo i casi, per il giudizio di competenza, dandone comunicazione al Socio oggetto dell'inchiesta richiamando i fatti che gli vengono addebitati come risultanti dall'inchiesta preliminare.

6. Il Collegio dei Proviviri, per le Sezioni, e il Delegato regionale, per le Sezioni a regime commissariale e le Delegazioni, adottano, nel termine di 60 giorni dalla ricezione degli atti, salvo accertati legittimi impedimenti, i seguenti provvedimenti:

- a. l'archiviazione;
- b. la deplorazione;
- c. la sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo non superiore a sei mesi;
- d. la radiazione.

7. I provvedimenti degli Organi disciplinari di prima istanza sono comunicati al Presidente della Sezione o Delegazione o al Commissario Straordinario per il successivo corso degli atti procedurali e perché ne venga data integrale comunicazione all'interessato.

Ove il Socio non presenti appello al Collegio dei Proviviri della Presidenza Nazionale avverso il provvedimento entro il termine di cui al successivo art. 29 n. 4, la sanzione diventa definitiva.



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

Entro lo stesso termine possono interporre appello al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale, avverso il provvedimento, il Presidente della Sezione o Delegazione o il Commissario Straordinario, con richiesta di provvedimento disciplinare più grave compreso il provvedimento della radiazione, notificandone copia al Socio che entro il termine perentorio di 30 giorni può presentare proprie deduzioni in merito.

L'esecutività dei provvedimenti disciplinari è disposta con provvedimento del Presidente di Sezione non appena decorsi infruttuosamente i termini di cui al successivo art. 29 n. 4.

In pendenza di ricorso, l'esecutività dei provvedimenti disciplinari è comunque sospesa.

8. Al provvedimento disciplinare della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio per un periodo pari o superiore a 3 mesi, consegue anche la decadenza del Socio da qualsiasi carica sociale ricoperta e l'esclusione di poterla ricoprire in futuro.

Il Presidente Nazionale può adottare il provvedimento della riabilitazione, trascorsi 2 anni dall'esecuzione del suddetto provvedimento qualora il Socio, nel biennio, si sia impegnato costantemente nelle attività volte al conseguimento dei fini statutari.

La domanda di riabilitazione deve essere inoltrata al Presidente Nazionale tramite il Titolare della Struttura Periferica che dovrà istruire la relativa pratica, esprimendo il proprio motivato parere.

9. E' sospeso in via cautelare dai diritti di Socio, con decisione del Collegio dei Probiviri, per le Sezioni, e del Delegato Regionale, per le Sezioni a regime commissariale e per le Delegazioni, fino all'esito definitivo del relativo procedimento, il Socio che sia stato condannato in primo grado per delitto non colposo o sia sottoposto a misure di prevenzione previste dalla legge penale.

La sospensione cessa dal momento in cui il Socio documenti la sua assoluzione, con sentenza passata in giudicato, ovvero l'estinzione del reato.

Ove sia intervenuta condanna definitiva, il caso è rimesso agli stessi Organi disciplinari di cui sopra che decidono sulla compatibile prosecuzione del rapporto associativo, valutando l'entità della condanna e la sua incidenza sui valori che caratterizzano l'appartenenza alla Lega Navale Italiana.

10. Il Presidente Nazionale promuove l'azione disciplinare stabilendone la procedura:
- a. quando venga a conoscenza di un fatto passibile di provvedimento disciplinare compiuto da un Socio e non rilevato e perseguito dal Titolare della Struttura Periferica presso la quale detto Socio è iscritto;
 - b. quando l'infrazione è compiuta da un Socio iscritto presso la Presidenza Nazionale;
 - c. quando l'infrazione è da attribuirsi al Titolare di una Struttura Periferica o a un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione o a un membro del Collegio dei Probiviri di Sezione o al Socio che ricopra una carica nazionale.

11. I procedimenti disciplinari a carico di Soci costituiscono pratiche riservate di cui non deve essere data pubblica notizia durante il loro svolgimento presso gli Organi competenti.

Il provvedimento amministrativo della sospensione dalla frequenza della sede e i provvedimenti disciplinari della sospensione dall'esercizio dei diritti di Socio e della radiazione, questi due ultimi qualora divenuti esecutivi, sono pubblicati, senza motivazione, nell'Albo degli avvisi della Struttura Periferica del Socio. Il provvedimento disciplinare della radiazione è pubblicato altresì, senza motivazione, nel periodico "Lega Navale".



LEGA NAVALE ITALIANA
Presidenza Nazionale

12. Le procedure e le modalità relative ai procedimenti disciplinari ed al contenzioso amministrativo, contenute nel Capitolo 5 delle “Istruzioni per i Dirigenti delle Strutture Periferiche”, costituiscono una utile guida per i Dirigenti delle Strutture periferiche e non rappresentano, quindi, norme di diritto sostanziale invocabili dai Soci a tutela dei loro diritti ed interessi.